

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

55.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|--|-------------------|
| Sostituzioni: | | Italia e di regolarizzazione delle im- | |
| LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, <i>Presidente</i> | 3 | migrazioni clandestine (961) | 3 |
| Proposte di legge (Discussione e rinvio): | | LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, <i>Presidente</i> | 3, 4 |
| FERRARI MARTE ed altri: Norme in ma- | | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 | |
| teria di collocamento e di trattamento | | BIANCHI FORTUNATO | 6 |
| dei lavoratori migranti e per la rego- | | BORRUSO ANDREA, <i>Sottosegretario di Sta-</i> | |
| larizzazione delle immigrazioni clan- | | <i>to per il lavoro e la previdenza so-</i> | |
| destine (231); | | <i>ciale</i> | 4, 7, 8, 11 |
| GORLA ed altri: Norme in materia di | | CODRIGNANI GIANCARLA | 6, 8 |
| collocamento e trattamento dei la- | | COSTA RAFFAELE, <i>Sottosegretario di Sta-</i> | |
| voratori migranti e per la regolarizza- | | <i>to per l'interno</i> | 7, 8, 13 |
| zione delle immigrazioni clandestine | | FERRARI MARTE | 5, 8 |
| (588); | | FLORINO MICHELE | 5, 6, 11, 14 |
| FOSCHI ed altri: Norme concernenti di- | | FOSCHI FRANCO, <i>Relatore</i> | 4, 6, 7 |
| ritti e garanzie degli immigrati extra- | | 8, 9, 11, 12, 13 | |
| comunitari in Italia (796); | | GIADRESCO GIOVANNI | 6, 7, 12 |
| SAMÀ ed altri: Norme in materia di trat- | | SAMÀ FRANCESCO | 6, 7 |
| tamento dei lavoratori immigrati in | | SOSPIRI NINO | 9, 11, 12, 13, 14 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,15.

LUIGI ARISIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Mancuso è sostituito, dall'inizio dell'esame di questo provvedimento, dal deputato Codrignani e che i deputati Belardi Merlo e Scotti sono sostituiti rispettivamente dai deputati Giadresco e Zuech.

Discussione delle proposte di legge: Ferrari Marte ed altri: « Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine » (231); Gorla ed altri: « Norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine » (588); Foschi ed altri: « Norme concernenti diritti e garanzie degli immigrati extracomunitari in Italia » (796); Samà ed altri: « Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine » (961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Amodeo, Barbalace, Zavettieri, Cresco: « Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazio-

ni clandestine »; Gorla, Calamida, Capanna, Pollice, Ronchi, Russo Franco, Tamino: « Norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine »; Foschi, Anselmi, Abete, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Bianchi, Borri, Brocca, Caccia, Carelli, Casati, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, Cristofori, Falcier, Fausti, Ferrari Silvestro, Foti, Garavaglia, Garocchio, Giglia, Ianniello, La Penna, Lattanzio, Lo Bello, Lucchesi, Mancini Vincenzo, Meleleo, Memmi, Merolli, Micheli, Napoli, Nenna D'Antonio, Nucci Mauro, Pasqualin, Patria, Perrone, Perugini, Pontello, Portatadino, Quarenghi, Quieti, Ravasio, Ricciuti, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rognoni, Rosattini, Russo Vincenzo, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Santuz, Sanza, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Sullo, Tancredi, Tedeschi, Viscardi, Zolla, Zoppi: « Norme concernenti diritti e garanzie degli immigrati extracomunitari in Italia »; Samà, Pallanti, Belardi Merlo, Birardi, Codrignani, Danini, Francese, Gasparotto, Giadresco, Gualandi, Loda, Lodi Faustini Fustini, Lops, Montessoro, Picchetti, Pochetti, Ricotti, Sanfilippo, Sandirocco: « Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine ».

Comunico che il rappresentante del Governo ha chiesto una sospensione della seduta fino alle ore 15, avendo intenzione di presentare alcuni emendamenti, che non sarà in grado di predisporre prima di quell'ora.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 15.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Foschi ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, abbiamo già in precedenza discusso ed illustrato le ragioni del provvedimento e ci siamo anche trovati largamente d'accordo sull'urgenza di esso. Credo che occorra tener presente anche la limitatezza del nostro tempo e che occorra far riferimento al dibattito che già è avvenuto in sede referente, nella fase in cui il testo è stato elaborato dal Comitato ristretto. Tale testo fu sostanzialmente condiviso da tutte le componenti politiche e su di esso furono a suo tempo espressi i pareri favorevoli necessari per il trasferimento in sede legislativa.

Credo che in questa sede io possa dunque semplicemente dichiarare che il provvedimento rappresenta un atto dovuto, come del resto autorevolmente è stato dichiarato alla Commissione affari costituzionali, in sede di espressione del parere. Si tratta di un atto dovuto rispetto alla nostra Costituzione, con riguardo agli articoli 2 e 10, nonché rispetto alla convenzione n. 143 del 25 giugno 1975 dell'OIL, che noi abbiamo ratificato con la legge n. 158 del 10 aprile 1981. Tale convenzione ci obbligava già dall'anno 1981 a dare seguito ad una precisa normativa in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine.

Sul testo unificato dei vari progetti di legge si è svolta una audizione informale in cui abbiamo ascoltato le maggiori organizzazioni sociali e sindacali del paese, le regioni e le consulte regionali in materia di emigrazione e di immigrazione. Il testo ha trovato un largo consenso, documentato anche da atti che sono noti a tutti i membri della Commissione. Dopo aver lungamente discusso anche in questa sede sui particolari aspetti tecnici del proble-

ma, abbiamo acquisito un importante parere da parte della Commissione giustizia e da tale parere abbiamo tratto ragione per alcuni specifici emendamenti, che sono stati presentati a firma del relatore, dopo la discussione in Comitato ristretto, che questi emendamenti ha condiviso. Successivamente è stato espresso il parere della Commissione bilancio: in quella sede abbiamo superato vari interrogativi. Anche il parere espresso dalla Commissione bilancio dà luogo ad alcuni necessari aggiustamenti rispetto al testo. Si tratta di alcune correzioni, in qualche caso di carattere puramente tecnico-formale, dalle quali non possiamo discostarci.

Vorrei aggiungere, doverosamente, che ci siamo giovati anche della collaborazione del Ministero dell'interno, sia durante i lavori del Comitato ristretto, sia in questa fase finale. Ho preso visione degli emendamenti predisposti dal Ministero dell'interno, anche a fini di coordinamento con il testo che lo stesso Ministero ha presentato ieri alla Camera. Tali emendamenti mi sono sembrati sostanzialmente migliorativi del testo unificato ora in discussione. Pertanto, esprimo fin da ora parere favorevole ad essi e ringrazio nuovamente il ministro dell'interno per la collaborazione offertaci, che chiarisce ancora una volta come non vi sia contrasto alcuno tra il testo che oggi ci accingiamo ad esaminare e quello elaborato dal Viminale, che, per dichiarazioni dello stesso ministro dell'interno e del sottosegretario Costa, è stato più volte ritenuto necessario e che dovrà seguire il suo *iter* presso la II Commissione. Era naturale che vi fosse un minimo di coordinamento. Ora, mi sembra che tale coordinamento si stia sviluppando, come testimoniano gli emendamenti che il Governo ha presentato.

Sono questi gli elementi essenziali, sui quali intendevo aggiungere qualcosa a quanto è stato già ampiamente detto nel corso del precedente dibattito.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non ha nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Pongo in votazione la proposta che la Commissione adotti come testo-base per le votazioni il testo unificato delle proposte di legge nn. 231, 588, 796 e 961, elaborato dal Comitato ristretto, e sul quale sono stati espressi i pareri ai fini del trasferimento in sede legislativa.

(È approvata).

Passiamo dunque agli articoli.
Do lettura del primo articolo:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

ART. 1.

1. La Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri dimoranti sul proprio territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, compresi quelli relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, alla cultura, alla scuola, all'accesso alla disponibilità dell'abitazione, e quanti altri derivano dalla Convenzione dell'OIL n. 143, del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola: dimoranti, con le seguenti: legalmente residenti.

1. 4.

Gli onorevoli Florino, Sospiri e Tringali hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la parola: famiglia, aggiungere le seguenti: che nei 30 giorni

successivi all'entrata in vigore della presente legge avranno inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione.

1. 3.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, dopo le parole: servizi sociali e sanitari, aggiungere le seguenti: a norma dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980.

1. 1.

MARTE FERRARI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento 1. 4 del Governo, perché lo ritengo troppo restrittivo nell'ambito di applicazione della normativa.

Come è noto, l'articolo 10 della legge n. 158 del 1981 contiene, alla fine, l'espressione: « si trovino legalmente nel suo territorio ». Or dunque, può verificarsi, ad esempio, che uno straniero entri in Italia con passaporto turistico e che, durante il periodo di validità di tale passaporto, instauri un rapporto di lavoro nel nostro paese.

Con questa osservazione non intendo affermare che sia comunque più giusto lasciare nel testo dell'articolo la parola: « dimoranti », al fine di una più corretta considerazione del problema; intendo bensì rilevare come — poiché tutti sosteniamo che debba essere successivamente regolamentato il rapporto di lavoro e, quindi, risolto il problema delle norme sull'entrata e sull'uscita, nonché sui permessi di soggiorno degli stranieri extracomunitari in Italia — il lasciare la parola: « dimoranti » nel testo in esame non creerebbe particolari difficoltà.

MICHELE FLORINO. Dichiaro che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento 1. 4 del Governo.

Quanto al nostro emendamento 1. 3, ritengo che esso possa essere assorbito in gran parte dall'emendamento 1. 1 del relatore. Per la verità, l'emendamento 1. 3

va un po' oltre quello del relatore, in quanto prevede il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento per poter regolarizzare la posizione degli stranieri dimoranti sul territorio italiano.

GIOVANNI GIADRESCO. Ritengo che l'emendamento 1. 1 del relatore sia tanto importante da poter far rimettere in discussione perfino la legge di ratifica della convenzione OIL n. 143 del 1975. Se, infatti, prevediamo all'articolo 1 che le posizioni degli stranieri debbano essere già regolari prima ancora di avere messo in moto il meccanismo di questo provvedimento, dobbiamo precisarlo; altrimenti varrebbero, a mio avviso, le perplessità che sono state espresse dal collega Marte Ferrari, perché l'introduzione delle parole: « legalmente residenti » potrebbe stravolgere il principio stesso che informa il testo in discussione.

FORTUNATO BIANCHI. Chiedo che il rappresentante del Governo chiarisca cosa intenda per legalità. E a tale proposito voglio citare un caso specifico, di cui sono a conoscenza.

Un cittadino straniero ha ottenuto il nulla-osta delle autorità italiane in seguito a richiesta di occupazione, formalizzata dall'azienda che intendeva accoglierlo nella propria struttura; ha ottenuto il visto della questura della provincia in cui attualmente dimora; non ha però perfezionato tale atto sul passaporto perché manca il timbro del consolato di partenza che — guarda caso! — è quello di Hong Kong.

Che cosa succederà a tale cittadino straniero, che di fatto non è legalmente residente in Italia perché, nonostante abbia già ottenuto il nulla-osta dell'ufficio provinciale del lavoro nonché il *placet* della direzione generale del collocamento ed il visto della questura, non ha ancora perfezionato il proprio passaporto? Deve essere considerato come dimorante, o come legalmente residente in Italia?

Poiché stiamo cercando di mettere ordine nelle situazioni di clandestinità nel nostro territorio, chiediamo al rappresen-

tante del Governo e al relatore di fornire precisazioni in merito alla fattispecie che mi sono sentito in dovere di esporre.

GIANCARLA CODRIGNANI. Non capisco come si possa pretendere che improvvisamente diventi legalmente residente un lavoratore straniero che la trascuratezza dei governi ha fatto in modo che dovesse necessariamente restare in condizioni di illegalità. Ovviamente, una parte di responsabilità va anche addebitata al legislatore.

Se la convenzione OIL deve essere fatta valere, deve essere fatta valere a partire dalla definizione delle modalità di entrata di un soggetto in un paese straniero.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Devo ricordare ai colleghi che il testo di legge si articola in due parti: la prima parte (titoli I e II) regola il futuro, la seconda parte (titolo III) riguarda norme transitorie, più precisamente si occupa della regolamentazione delle situazioni pregresse. La precisazione « legalmente residenti », invece che semplicemente « dimoranti », fatta dal Governo, riguarda la messa a regime della legge, dopo la fase transitoria.

Se l'interpretazione fosse diversa, anche il relatore dovrebbe avanzare qualche riserva; comunque, sono convinto che il Governo ci darà i chiarimenti necessari. Se riferiamo alla casistica attuale la regolamentazione di cui alla prima parte della legge, siamo fuori strada; infatti, la risposta alla casistica di oggi è contenuta nel titolo III del provvedimento, cioè nelle norme transitorie, tendenti a regolarizzare tutte le situazioni pregresse. Il nostro intendimento, comune a tutti i gruppi politici, è quello di introdurre una normativa che non favorisca ulteriormente la creazione di condizioni di clandestinità, ma che sia piuttosto rigida nel prevedere norme riguardanti il futuro, in modo da impedire il ripetersi delle situazioni che abbiamo conosciuto in passato.

FRANCESCO SAMA. Non credo che l'interpretazione del relatore sia quella giu-

sta, altrimenti saremmo d'accordo sull'emendamento; questa convinzione ci deriva dall'esistenza di un emendamento del Governo, presentato all'articolo 4, lettera a), collegato all'articolo 1. L'emendamento del Governo che tende a sostituire la parola « dimoranti » con le parole « legalmente residenti » non può essere accolto; come possono infatti essere legalmente residenti in Italia persone che si trovano all'estero? All'articolo 4 si trova la spiegazione di tutto ciò che abbiamo detto finora.

Per tali motivi, l'emendamento del Governo non può essere accolto, perché ci troveremmo nell'impossibilità di legalizzare le domande dei cittadini che attualmente sono clandestini.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Condivido l'osservazione del relatore relativamente alla sostituzione del termine « dimoranti » con « legalmente residenti », perché si tratta di una norma che dovrà vigere nel momento in cui la legge andrà a regime e che non deve essere confusa con una sanatoria delle attuali situazioni.

Per quanto concerne le osservazioni dell'onorevole Samà, devo dire che l'articolo 4 si riferisce, nella logica del testo del Comitato ristretto, alla formazione della cosiddetta « lista di primo avviamento »; sempre in base alla logica del Comitato ristretto, in tale lista possono essere inseriti tutti coloro che si trovano sul territorio nazionale, siano o meno legalmente residenti.

GIOVANNI GIADRESCO. Signor Presidente, se è questa l'intenzione del Governo e del relatore, non abbiamo alcuna obiezione. Deve essere chiaro che abbiamo lavorato in tutti questi mesi (ne sono testimoni gli atti, più che le nostre parole) con lo spirito di approvare un provvedimento che recasse una sanatoria delle situazioni pregresse e non creasse ulteriori condizioni di disagio, non per il Ministero dell'interno o per quello del lavoro o per il Parlamento italiano, ma

per gli immigrati che vivono clandestinamente in Italia. In altri termini, occorre creare le condizioni affinché non succeda più quello che è avvenuto fino a questo momento, per colpa e a causa di tutti. Se ciò è quanto afferma il relatore, occorre allora precisarlo. Se adottiamo invece una formula generica, si intende che le norme valgono soltanto per i residenti. Occorre specificare invece che le norme che ci accingiamo ad approvare, e che sono più restrittive, entreranno in vigore soltanto dopo il periodo transitorio. Conosciamo tutti il « giro di vite » che si sta verificando nelle questure, dove operano funzionari zelanti, che vanno anche oltre le dichiarazioni del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Giadresco ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo:

Aggiungere, in fine, le parole: al termine del periodo transitorio.

0. 1. 4. 1.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Signor Presidente, se devo prendere atto che l'interpretazione del Governo, espressa dall'onorevole Borruso, concorda con la mia interpretazione, sono favorevole all'emendamento del Governo ed al subemendamento dell'onorevole Giadresco, in modo che non esistano equivoci.

Insisto per l'approvazione dell'emendamento 1. 1, da me presentato, a nome del Comitato ristretto, per soddisfare una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio. Ritengo altresì che l'emendamento Florino 1. 3 sarebbe sostanzialmente assorbito da quello del Governo, come subemendato.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, a mio avviso la distinzione è *in re ipsa* e quindi non occorre alcun subemendamento. La normativa che il Parlamento intende dare a questa materia riguarda coloro che sono in Italia, regolarmente, le-

galmente residenti. È chiaro che non possono essere accordati privilegi a situazioni particolari, al di fuori di quella che il legislatore ritiene debba essere valutata come diversa, vale a dire la situazione odierna. Tale situazione può essere sanata attraverso l'articolo 4, con norme destinate a coloro che sono attualmente dimoranti in Italia. Credo che la modifica all'articolo 4 vada nello stesso senso, e sono quindi disponibile a una simile modifica. In altri termini, potrei accettare anche la dizione: « legalmente dimoranti ».

MARTE FERRARI. Si ritengono residenti quelle persone che sono entrate regolarmente nel nostro paese, o con passaporto o con un regolare rapporto di lavoro. Questi sono i residenti giuridicamente validi.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se il relatore fosse d'accordo, si potrebbe anche modificare l'emendamento nel senso di ricorrere alla dizione: « legalmente dimoranti ». In questo caso non è richiesta l'iscrizione anagrafica.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, poiché si tratta di un provvedimento complesso, vorrei evitare che si introducessero dizioni che possono essere in contrasto con altre norme. L'articolo 1 è una disposizione programmatica, che sostanzialmente sta ad indicare che si estendono tutte le garanzie di carattere sociale, contrattuale, previdenziale, assistenziale, socio-sanitario, ai lavoratori stranieri in Italia. Da questa normativa sono attualmente esclusi i lavoratori legalmente residenti in Italia, assunti da organizzazioni o imprese che operano sul territorio nazionale con finalità e compiti specifici. La norma riguarda solo coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, legalmente sconosciuto nel nostro paese: a questi lavoratori si estende sostanzialmente la parità di trattamento giuridico, economico, sociale e sanitario del lavoratore

italiano. Ripeto: si tratta di una disposizione programmatica.

C'è poi il problema della sanatoria delle situazioni esistenti, problema che è regolamentato a partire dall'articolo 14 del testo. Tra l'altro, nell'articolo 1 si istituisce una apposita consulta, che deve promuovere le azioni che consentano appunto la parità per i lavoratori stranieri.

Sono in definitiva del parere che occorra mantenere la dizione originariamente presentata dal Governo, vale a dire « legalmente residenti », poiché è la dizione più precisa. Le situazioni contingenti vengono infatti sanate attraverso gli articoli 4 e seguenti.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il collega Borruso.

PRESIDENTE. In sostanza, il Governo mantiene il testo dell'emendamento 1. 4. Essò, comunque, ha fatto rilevare che la precisazione contenuta nell'esposizione « al termine del periodo transitorio », potrebbe essere recuperata in sede di esame dell'articolo 4.

Chiedo al presentatore del subemendamento 0. 1. 4. 1 se concorda su questa interpretazione.

GIOVANNI GIADRESCO. Concordo e dichiaro pertanto di ritirare il mio subemendamento 0. 1. 4. 1.

MARTE FERRARI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento 1. 4 del Governo, dopo la breve discussione chiarificatrice che si è poc'anzi svolta. Dichiaro altresì che voterò a favore dell'emendamento 1. 1 del relatore.

Quanto all'emendamento Florino 1. 3, dichiaro il mio voto contrario su di esso.

GIANCARLA CODRIGNANI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento 1. 4, tenendo presente la motivazione espressa dal rappresentante del Governo.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Desidero chiarire ulteriormente che, poiché l'emen-

IX LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

damento del Governo è stato presentato con riferimento al testo della convenzione dell'OIL n. 143 del 1975, la dizione « legalmente residenti » equivale a quella che, nell'articolo 10 della convenzione medesima, è espressa con le seguenti parole: « si trovino legalmente sul suo territorio ». Dunque, la dizione proposta dal Governo non ha valore limitativo rispetto alla convenzione dell'OIL.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 4, accettato dal relatore.

(E approvato).

NINO SOSPIRI. Dichiaro di ritirare il nostro emendamento 1. 3, dopo aver ascoltato le precisazioni del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 1., accettato dal Governo.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una Consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

2. Della Consulta di cui al comma precedente sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sei rappresentanti dei lavoratori stranieri immigrati, designati dalle asso-

ciazioni più rappresentative operanti in Italia;

b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali italiane;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente interessate al problema;

d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;

e) due rappresentanti designati dalle Regioni ed uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. La Consulta di cui al presente articolo è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una Commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla Convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975 ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali anche nei paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

5. Della Commissione di cui al comma precedente fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro nominati con decreto d'intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le Regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b),

IX LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

c), f) del presente articolo, provvederanno ad istituire, con competenza nelle materie ad esse attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, ovvero ad ampliare le competenze delle consulte per l'emigrazione ai problemi degli immigrati.

Gli onorevoli Sospiri, Florino e Tringali hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'articolo 1 è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una Consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie ».

2. 9.

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: Regioni, aggiungere le seguenti: e tre rappresentanti dei Comuni più interessati al fenomeno delle immigrazioni.

2. 4.

Al comma 5, sostituire le parole: tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori con le seguenti: quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. 10.

Al comma 6 premettere alle parole: le Regioni le seguenti: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 11.

Al comma 6, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: i Comuni e, dopo le parole: consulte regionali aggiungere le seguenti: e comunali.

2. 7.

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: ovvero ad ampliare le competen-

ze delle consulte per l'emigrazione ai problemi degli immigrati.

2. 12.

Gli onorevoli Florino, Sospiri e Tringali hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, dopo la parola: sociale aggiungere le seguenti: e dal Ministero dell'interno.

2. 5.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 5, dopo le parole: affari esteri, aggiungere le seguenti: il Ministro dell'interno.

2. 8.

Gli onorevoli Tringali, Sospiri e Florino hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 5, dopo la parola: sociale, aggiungere le seguenti: Ministro dell'interno.

2. 6.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: provvederanno ad istituire, con le seguenti: istituiscono.

2. 2.

All'articolo 2, comma 5, dopo le parole: nominati con decreto, aggiungere le seguenti: ministeriale.

2. 1.

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, è gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso dalle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune di Roma ».

2. 3.

NINO SOSPIRI. Vorrei illustrare in particolare l'emendamento 2. 9.

All'articolo 1 di questo provvedimento abbiamo stabilito che la Repubblica italiana garantisce determinati diritti a tutti i lavoratori stranieri legalmente residenti sul suo territorio.

Ora, al primo comma dell'articolo 2, si prevede l'istituzione di una Consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

Con il nostro emendamento 2. 9 chiediamo, in sostanza, la soppressione delle parole: « le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1 », perché riteniamo poco bello — mi limito a questa espressione — che in una legge dello Stato si riconosca che nella Repubblica italiana vi siano degli ostacoli che si frappongano all'acquisizione di determinati diritti da parte di cittadini stranieri legalmente residenti sul suo territorio.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento 2. 9 perché ciò che l'onorevole Sospiri ritiene « poco bello » sta scritto nella Costituzione, al secondo comma dell'articolo 3, cui necessariamente dobbiamo riferirci nell'elaborazione di questo emendamento.

NINO SOSPIRI. È proprio perché sta scritto nella Costituzione che non dobbiamo ripeterlo in una legge ordinaria!

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo alla dichiarazione del relatore.

MICHELE FLORINO. Vorrei illustrare l'emendamento 2. 4.

Mi sembra indispensabile la presenza, nella Consulta di cui al comma 1, anche di tre rappresentanti dei comuni più interessati al fenomeno delle immigrazioni. Non va dimenticato, infatti, che all'articolo 7 si fa riferimento, al comma 8, agli enti locali di residenza, i quali « provvederanno a facilitare attraverso i servizi

sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte ».

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Florino di non insistere sull'emendamento, con la precisazione che alla lettera e) è prevista la presenza di due rappresentanti designati dalle regioni ed uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, essendo difficile predeterminare quali possano in futuro essere tali comuni.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa al relatore.

NINO SOSPIRI. Il relatore ha affermato che è obiettivamente difficile stabilire quali siano o possano essere i comuni più coinvolti; saremmo però interessati a conoscere il suo parere sulla richiesta di aumento da uno a tre del numero dei rappresentanti dei comuni nella Consulta.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Nel merito sono d'accordo sulla proposta, ma devo far presente che a ciò osta, per ora, il parere della V Commissione, perché occorrerebbe prevedere anche per gli altri il rimborso spese per i membri non dipendenti dalla pubblica amministrazione e non residenti a Roma.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo sospendere i nostri lavori poiché stanno per avere luogo votazioni in aula. La nostra seduta riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 18,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione delle proposte di legge.

NINO SOSPIRI. Vorrei illustrare gli emendamenti 2. 10, 2. 11 e 2. 12.

Con l'emendamento 2. 10 proponiamo di aumentare da tre a quattro i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in seno alla commissione di cui al comma 5.

Con l'emendamento 2. 11 proponiamo di prevedere un termine di sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, per l'istituzione, da parte delle regioni, di consulte per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

Il testo unificato in discussione prevede che possano essere istituite, con provvedimento specifico, consulte regionali, o che possano essere ampliate ai problemi degli immigrati le competenze delle attuali consulte per l'emigrazione. Noi riteniamo, invece, che non sia possibile estendere ai problemi degli immigrati le competenze delle consulte che già esistono in molte regioni per i problemi dei nostri emigrati, perché si tratta di due problematiche diverse l'una dall'altra. Pertanto, con l'emendamento 2. 12 proponiamo di sopprimere, alla fine del comma 6, le parole: « ovvero ad ampliare le competenze delle consulte per l'emigrazione ai problemi degli immigrati ».

GIOVANNI GIADRESCO. Concordo sull'emendamento 2. 11 perché ritengo necessario fissare un termine per l'istruzione delle consulte regionali per i problemi dei lavoratori immigrati, le quali, altrimenti, potrebbero non essere mai istituite.

Sono, invece, contrario all'emendamento 2. 12, perché ritengo che vi sia coincidenza tra i problemi dei nostri emigrati e quelli degli immigrati stranieri in Italia. Pertanto, sarebbe dannoso distinguere due diversi tipi di consulte regionali, anche perché ciò comporterebbe, oltretutto, una notevole perdita di tempo.

NINO SOSPIRI. Siamo attenti, però, a che poi le consulte regionali uniche non finiscano per occuparsi esclusivamente degli emigrati italiani. Il significato del nostro emendamento è, dunque, diverso da quello inteso dal collega Giadresco...

GIOVANNI GIADRESCO. L'esperienza ci insegna che vi sono consulte le quali si preoccupano più degli emigranti interni che degli emigrati all'estero, perché subiscono di più la pressione dei primi.

Se, dunque, separassimo le competenze ed istituissimo due tipi diversi di consulte regionali, finiremmo per non realizzare né le une, né le altre.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Sull'emendamento Sospiri 2. 4, che prevede la possibilità della designazione di tre rappresentanti dei comuni più interessati al fenomeno delle immigrazioni, debbo esprimere parere contrario. Infatti, ritengo che tale designazione dovrebbe avvenire più correttamente da parte dell'ANCI.

In linea teorica, potrei anche essere favorevole ad una modifica del numero dei componenti di questo organo, come degli altri, cui fa riferimento l'articolo 2. Tuttavia, nei fatti, a ciò osterebbe il parere della V Commissione, sicché, in pratica, il provvedimento dovrebbe essere inviato alla suddetta Commissione per la espressione di un nuovo parere. Ciò, ovviamente, non farebbe altro che prolungare l'iter del testo.

In base a queste considerazioni, pertanto, riconfermo il giudizio negativo sull'emendamento 2. 4, ritenendo che, eventualmente, il problema potrebbe essere sollevato ed esaminato presso l'altro ramo del Parlamento.

Quanto all'emendamento Florino 2. 5, che prevede al terzo comma la copresidenza della consulta da parte del ministro del lavoro e della previdenza sociale e del ministro dell'interno, ritengo essere questa proposta emendativa una forzatura. Ho già avuto modo, infatti, di sperimentare una soluzione analoga per il comitato interministeriale dell'immigrazione, che — in pratica — non è stato mai possibile convocare. Per questo motivo, credo che non sia percorribile la strada proposta con l'emendamento 2. 5.

Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento Tringali 2. 6 e sull'emendamento 2. 8 del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento Sospiri 2. 10, debbo esprimere parere contrario. Desidero, a tale riguardo, osservare che i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori non sono dipendenti della pubblica amministrazione e spesso non risiedono in Roma; quindi, il problema non sarebbe risolto con l'approvazione di questo emendamento. Inoltre, nel caso questa proposta emendativa fosse accolta, sulla stessa si dovrebbe pronunciare, per il prescritto parere, la Commissione bilancio. Pertanto, pur ritenendo che probabilmente esiste una incongruenza nella norma, che poteva essere eliminata, debbo ribadire il parere contrario sull'emendamento; per evitare un prolungamento dell'iter del provvedimento. Tutto ciò che posso dire, sempre a tale riguardo, è questo: mi auguro che al Senato venga presentato un emendamento *ad hoc*, capace di risolvere definitivamente la questione.

Esprimo, invece, un parere favorevole sull'emendamento Sospiri 2. 11, condividendo le argomentazioni e le considerazioni formulate dall'onorevole Giadresco.

Con l'emendamento Sospiri 2. 7 si propone la previsione di consulte comunali. Ritengo che la questione vada esaminata anche con riferimento all'emendamento 2. 2, da me presentato. A mio giudizio, infatti, non mi pare che si possano obbligare i comuni a provvedere alla istituzione di consulte, anche perché molti comuni non sono affatto interessati a ciò.

NINO SOSPIRI. Invece sono molti i comuni interessati alla istituzione di consulte!

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Onorevole Sospiri, mi permetto ricordarle che la attuale legislazione comunale e provinciale prevede, per i comuni, la possibilità di organizzare, con propri regolamenti, apposite commissioni per l'esame di determinate materie. Per questi motivi ritengo che l'emendamento potrebbe essere modificato, nel senso di aggiungere, alla fine del comma, una dizione che consenta anche ai comuni di costituire apposite

consulte; ma non deve trattarsi di un dato normativo vincolante, come per le regioni. Queste ultime sono state ascoltate nel corso di audizioni e ci hanno fatto pervenire un documento da cui è emersa unitariamente una richiesta in tal senso. Il mio emendamento 2. 2 propone semplicemente una maggiore correttezza terminologica.

Relativamente all'emendamento 2. 12, sono contrario alla distinzione da esso attuata, sia per le ragioni che sono state prima espresse dall'onorevole Giadresco, sia perché, di fatto, già non poche regioni hanno istituito consulte con duplice competenza, sia perché abbiamo ricevuto un documento unitario, da parte delle regioni, in cui non si parla di consulte separate; l'esperienza ha inoltre dimostrato le conseguenze che questa moltiplicazione di organi finisce col creare.

Nelle ultime settimane sono pervenuti alla presidenza della Commissione alcuni documenti, approvati dalle nostre associazioni di emigrati, di vario orientamento culturale e ideologico. Tali associazioni richiedono, per gli immigrati presenti nel nostro paese, gli stessi diritti e le stesse condizioni che sono stati richiesti ai governi che ospitano i nostri emigrati. Il tipo di esperienze che si vive è lo stesso e già in alcuni paesi è stata sollevata qualche critica per il fatto che siamo molto attivi per quanto riguarda la politica delle emigrazioni e la tutela dei nostri emigrati, mentre non siamo altrettanto attenti ai nuovi problemi, che stanno nascendo, e di cui stiamo prendendo conoscenza, conseguenti alla presenza di molti lavoratori stranieri nel nostro territorio. Queste osservazioni documentano ancora una volta che la separazione dei due aspetti, in materia di politica migratoria, non è desiderabile, né desiderata da coloro che rappresentano l'emigrazione nell'ambito delle consulte regionali. Per questi motivi reputo opportuno che il testo sia mantenuto così com'è.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sospiri 2. 9, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

MICHELE FLORINO. Ritiriamo l'emendamento 2. 4, sulla base delle motivazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Florino 2. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Tringali 2. 6 e 2. 8 del Governo.

(Sono approvati).

NINO SOSPIRI. Ritiriamo l'emendamento 2. 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sospiri 2. 11, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

NINO SOSPIRI. Ritiriamo l'emendamento 2. 7, con l'impegno di riconsiderare la

questione quando esamineremo l'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 2. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sospiri 2. 12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO